

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 19/12/2013 n. 49/2013
d.lgs 163/06 Articoli 135, 241 - Codici 135.1, 241.1

In ordine ai criteri di apprezzamento da utilizzare ai fini della valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento, la Cassazione ha affermato che "lo scioglimento del contratto per inadempimento - salvo che la risoluzione operi di diritto - consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte; tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente) sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale; completandosi, poi, l'indagine mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata" (Cass., sez. III, 28 marzo 2006 n. 7083). A seguito della risoluzione per grave inadempimento, il contratto viene "travolto" con effetto retroattivo, con conseguente irrilevanza della questione inerente alla tempestività o meno delle riserve, le quali presuppongono, necessariamente, la persistenza del rapporto contrattuale.